SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

n. 95

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute dal 27 aprile al 3 maggio 1983)

INDICE

BENEDETTI: In merito allo stato di grave tensione esistente, nella Cassa di risparmio di Fermo, tra il consiglio di amministrazione e le organizzazioni sindacali (3426) (risp. SCOTTI, *ministro del lavoro e della previdenza sociale*) *Pag.* 2264

CAZZATO: Sul progetto di ampliamento della strada statale n. 106, Taranto-Metaponto (3566) (risp. NICOLAZZI, *ministro dei lavori pubblici*) 2265

de' COCCI: In merito ai provvedimenti da adottare per l'adeguata sistemazione della strada statale n. 210, « Fermo-Faleriense » (3314) (risp. NICOLAZZI, *ministro dei lavori pubblici*) 2266

DELLA BRIOTTA, SPANO, DA ROIT: Perchè siano impartite precise direttive in merito alla « Giornata europea della scuola » (3483) (risp. FALCUCCI, *ministro della pubblica istruzione*) 2267

FERMARIELLO, GUERRINI: Interventi attuati dall'EFIM per il risanamento del « Centro ittico tarantino-campano » s.p.a. (3549) (risp. DE MICHELIS, *ministro delle partecipazioni statali*) 2267

GHERBEZ, BACICCHI, BENEDETTI: Sul concorso per esami a 750 posti di segretario della carriera di concetto del personale delle segreterie e delle cancellerie giudiziarie, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 291 del 1982 (3629) (risp. DARIDA, *ministro di grazia e giustizia*) 2268

GIOVANNETTI: Circa le operazioni di compravendita della società « Alluminio Italia », del gruppo EFIM (3606) (risp. DE MICHELIS, *ministro delle partecipazioni statali*) 2269

PETRONIO: Per la tutela del patrimonio pubblico calabrese insidiato da comportamenti lesivi degli interessi della collettività da parte di privati cittadini e da decisioni di pubblici amministratori (2733) (risposta DI GIESI, *ministro della marina mercantile*) *Pag.* 2269

Per un rapido intervento atto a stroncare l'occupazione del suolo demaniale, pratica assai diffusa in Calabria (2932) (risp. DI GIESI, *ministro della marina mercantile*) 2270

Circa interventi di speculazione e di usurpazione sul litorale di Nocera Terinese (3514) (risp. DI GIESI, *ministro della marina mercantile*) 2270

PINNA: Per l'adozione di provvedimenti in favore degli operatori agricoli sardi danneggiati dalla siccità (3435) (risp. SCOTTI, *ministro del lavoro e della previdenza sociale*) 2272

Per la ricongiunzione dei periodi assicurativi di alcuni dipendenti della Azienda consorziale trasporti di Cagliari (3463) (risposta SCOTTI, *ministro del lavoro e della previdenza sociale*) 2273

Sulle sorti di cinque giovani assunti presso la Soprintendenza di Cagliari in base alla legge n. 285 del 1977 (3532) (risp. VERNOLA, *ministro dei beni culturali e ambientali*) 2274

PINTO: Per la revisione della tabella che prevede e stabilisce la valutazione del danno riportato a seguito di infortunio, contenuta nell'apposita legge (3605) (risp. SCOTTI, *ministro del lavoro e della previdenza sociale*) 2275

RIGGIO: Per il ripristino del transito sulla strada a scorrimento veloce Palermo-Agri-

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1200) — 4

gento, interrotto nel tratto Misilmeri-Bolognetta (3250) (risp. NICOLAZZI, *ministro dei lavori pubblici*) *Pag.* 2276

Sui motivi del ritardo nella nomina della Commissione centrale della cooperazione scaduta da tempo (3471) (risp. SCOTTI, *ministro del lavoro e della previdenza sociale*) 2276

ROMEI: Circa le ragioni di contrastanti comportamenti di alcuni comandi militari nei confronti di giovani incorporabili nell'anno 1982 o già in servizio militare alla data dei 21 marzo 1982 (3347) (risp. LAGORIO, *ministro della difesa*) 2277

SALERNO, CAROLLO, AVELLONE: Sul ventilato spostamento degli ippodromi di San Siro trotto e galoppo fuori Milano (3294) (risp. NICOLAZZI, *ministro dei lavori pubblici*) 2278

SANTONASTASO, VITALE Antonio: Sui provvedimenti da adottare per ottenere lo sfollamento del carcere di Poggioreale (3504) (risp. DARIDA, *ministro di grazia e giustizia*) 2279

SCHIANO: Per conoscere le iniziative assunte in relazione al problema delle nuove classi di concorso a cattedre (3383) (risposta FALCUCCI, *ministro della pubblica istruzione*) 2279

BENEDETTI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere:

se sia informato dello stato di grave tensione da tempo esistente, nella Cassa di risparmio di Fermo, tra il consiglio di amministrazione e le organizzazioni sindacali, confederali e autonome, largamente rappresentative del personale dipendente;

se gli risulti, in particolare, che la linea di rifiuto di ogni dialogo con le organizzazioni sindacali — fatta eccezione per i formali rapporti da adempimenti strettamente dovuti — è stata adottata dal consiglio di amministrazione in conseguenza dell'agitazione sindacale del marzo 1982 che aveva, tra i suoi obiettivi, quello di un tipo nuovo di gestione del personale;

se non ritenga che tale chiusura — cui fanno riscontro episodi nei quali si possono intravvedere aspetti sanzionatori dell'impegno sindacale — rappresenti un serio ostacolo alla formazione del personale e alla sua corresponsabilizzazione nelle scelte di politica aziendale e creditizia della Cassa di risparmio di Fermo, mentre simile assunzione di responsabilità risulta tanto più necessaria nella situazione creatasi negli ultimi tempi, che, per la sua delicatezza, ha visto l'intervento di altre competenze istituzionali;

quali iniziative intenda assumere, nell'ambito delle sue competenze, perchè la riferita situazione possa trovare sedi e momenti di avvio a positivo sbocco, nell'interesse della Cassa di risparmio di Fermo e della vasta collettività che per consolidata tradizione usufruisce dei suoi essenziali servizi.

(4 - 03426)

(15 dicembre 1982)

RISPOSTA .— Effettivamente il rapporto intercorrente tra le organizzazioni sindacali del personale e l'amministrazione della Cassa di risparmio di Fermo ha assunto, recentemente, toni che sono sintomo di un certo raffreddamento dei contatti ma non certo di uno stato di grave tensione.

Infatti, da informazioni assunte tramite il locale Ispettorato del lavoro sembrano del tutto assenti quegli episodi e comportamenti che possono essere ricompresi nella tipologia caratterizzante situazioni di conflittualità permanente (astensioni prolungate dal lavoro, varie forme di scioperi, eccetera).

Comunque non può negarsi che è stato effettivamente rilevato un deterioramento dei rapporti tra direzione aziendale e rappresentanti sindacali, deterioramento generato da interpretazioni date dalle parti ad alcuni fatti e comportamenti, la cui valutazione, in un contesto caratterizzato da un più aperto dialogo, avrebbe forse assunto toni diversi.

Va sottolineato, infatti, come gli stessi vertici aziendali abbiano ammesso indirettamente una scarsa disponibilità al periodico colloquio con le organizzazioni sindacali, giustificando peraltro tale loro atteggiamento con l'espletamento di gravosi impegni istituzionali approntati dall'amministrazione della Cassa quali la verifica ispettiva da parte della Banca d'Italia e il cambiamento del direttore generale della Cassa stessa.

I continui rinvii degli incontri con le organizzazioni sindacali hanno peraltro generato in queste ultime la convinzione che la direzione aziendale intendesse evitare di esaminare e discutere alcuni argomenti relativi ad inosservanze di norme contrattuali ed, in primo luogo, della mancata programmazione delle ferie, problema mai risolto da nessuna precedente gestione dirigenziale, pur se ultimamente, a seguito di un intervento dell'Ispettorato del lavoro, sensibilmente ridotto.

Inoltre le organizzazioni sindacali hanno sottolineato la poco opportuna gestione delle attività di reclutamento e formazione del personale condotta dai nuovi vertici aziendali, nonchè l'irregolarità di alcuni trasferimenti.

Infine, ed è di notevole importanza rilevarlo, le organizzazioni sindacali hanno ripetutamente lamentato il mancato rispetto dell'articolo 132 del contratto nazionale di lavoro, il quale prevede espressamente un periodico dialogo tra vertice aziendale e rappresentanti dei lavoratori.

È appena il caso di osservare che proprio tale ultimo punto costituisce la vera natura della polemica essendo evidente che gli altri rilievi formulati dai sindacati avrebbero trovato una probabile spiegazione proprio negli incontri che si sarebbero dovuti avere con la direzione della Cassa.

Tuttavia, anche a seguito dell'intervento informale svolto dall'Ispettorato del lavoro sembra che si siano ora ristabiliti i presupposti per riprendere i periodici incontri tra le parti.

Infatti l'amministrazione della Cassa ha manifestato la sua più ampia disponibilità ad incontrarsi con i rappresentanti delle organizzazioni sindacali per la soluzione dei problemi relativi alla normativa contrattuale nazionale, nonchè per l'inizio della trattativa per la stipulazione di un contratto aziendale per il personale del ruolo esattoriale.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
SCOTTI

27 aprile 1983

CAZZATO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere:

se il progetto redatto dall'ANAS per l'ampliamento della strada statale n. 106 Taranto-Metaponto ha superato l'*iter* burocratico previsto dalla legge;

in caso affermativo, come risulta all'interrogante, se i 28 miliardi già a disposizione per finanziare i primi due lotti sono ancora disponibili per avviare a realizzazione tale opera;

se nel programma decennale dell'ANAS sono previsti i finanziamenti per il completamento dell'allargamento della strada statale n. 106, considerata fra le opere prioritarie da completare.

L'interrogante chiede al Ministro, infine, di fornire tutte le garanzie necessarie per fugare ogni dubbio circolante relativo alla deviazione dei finanziamenti (tenendo conto dell'importanza della strada statale n. 106, della confluenza del traffico da e per la zona industriale di Taranto e dei collegamenti con Calabria, Sicilia, Basilicata, Campania e Nord-Italia) nonchè per chiudere definitivamente con gli incidenti gravi che si verificano lungo tale percorso.

(4 - 03566)

(16 febbraio 1983)

RISPOSTA. — Il compartimento ANAS di Bari ha redatto il progetto generale esecutivo n. 2981 in data 16 aprile 1982 che prevede l'ammodernamento della strada statale n. 106 « Jonica », nel tratto tra il chilometro 452+215 ed il chilometro 458+850, compreso tra il confine delle regioni Puglia e Basilicata, e Taranto.

Tale progetto suddiviso in 5 lotti è risultato dell'importo complessivo di lire 114 miliardi 500.000.000, di cui per lavori lire 62 miliardi 700.000.000.

Il progetto in questione interessa il territorio dei comuni di Ginosa, Castellaneta, Palagiano, Massafra e Taranto, i quali sono stati tutti interessati per gli adempimenti di propria competenza insieme alla Regione Puglia.

Allo stato attuale la situazione risulta la seguente:

il comune di Ginosa ha adottato la variante al piano di fabbricazione con delibera n. 133 del 5 dicembre 1981;

il comune di Castellaneta, solo di recente ha deliberato sull'inserimento del tracciato proposto nel proprio strumento urbanistico;

i comuni di Palagiano e Massafra hanno comunicato che l'opera stradale non contrasta con i vigenti strumenti urbanistici;

il comune di Taranto ha adottato la variante al piano regolatore generale con delibera in data 21 luglio 1981.

Sulle successive varianti agli strumenti urbanistici non si è ancora espressa la Regione Puglia, escluso il tratto nel comune di Taranto (5° lotto).

Da quanto sopra esposto si evince che l'*iter* relativo al perfezionamento delle questioni urbanistiche risulta non ancora completamente definito.

Si fa inoltre presente che nel piano triennale 1979-1981 erano previsti i lavori per la realizzazione del 1° lotto dal fiume Bradano (confine regionale) a Marina di Ginosa per un importo di 14 miliardi e del 4° e 5° lotto Bagni di Chiatona-Taranto per un importo di 14 miliardi. In effetti nella redazione del progetto generale, i singoli lotti sono risultati rispettivamente di 28, 13 e 19 miliardi.

Infine il Compartimento ANAS di Bari ha avuto disposizione di trasmettere i relativi progetti esecutivi non appena sia stato regolarizzato tutto l'*iter* relativo all'aspetto urbanistico.

Si precisa, inoltre, che l'ANAS nel piano stralcio del programma decennale inviato alle Camere il 10 settembre 1982, per il prescritto parere, aveva inserito l'ammodernamento del 3° lotto della strada statale n. 106 per un importo di lire 30 miliardi.

La regione Puglia, con nota del 27 settembre 1982, n. 01/5247 indirizzata ai presidenti delle Commissioni lavori pubblici della Camera e del Senato ha sollecitato l'inserimento del completamento dell'asse attrezzato Barletta-Bari ritenendolo prioritario rispetto all'intervento previsto sulla strada statale n. 106, « opera da eseguirsi ma non certo urgente ».

La Commissione lavori pubblici del Senato ha richiamato l'attenzione sulla successiva richiesta della Regione di provvedere alla esecuzione del completamento dell'asse attrezzato Barletta-Bari e all'ammodernamento dell'itinerario Bari-Brindisi.

La Commissione lavori pubblici della Camera ha richiamato, a sua volta, l'attenzione sull'opportunità dell'esecuzione con i 30 miliardi preventivati della realizzazione del predetto asse attrezzato Barletta-Bari e del completamento della superstrada Gargano Nord-Ischitella-Peschici-Vieste.

Data l'esiguità della somma a disposizione l'ANAS ha ritenuto di dare la precedenza allo stesso asse attrezzato la cui urgenza era stata richiamata sia dalla Regione che dalle due Commissioni inserendolo nel decreto ministeriale 21 gennaio 1983, n. 53, registrato alla Corte dei conti il 23 marzo 1983 Reg. 6 foglio n. 91.

Peraltro ulteriori interventi potranno essere inseriti nel completamento del programma decennale compatibilmente con le disponibilità finanziarie dell'ANAS e secondo il grado di priorità da concordare con la Regione Puglia.

A maggior conferma dell'importanza che l'ANAS attribuisce alla strada statale n. 106, si fa presente che, anche su indicazione della regione Calabria, tutti i finanziamenti previsti per tale regione nel piano stralcio verranno impiegati sulla citata arteria.

Il Ministro dei lavori pubblici
NICOLAZZI

27 aprile 1983

---

de' COCCI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere quali interventi intenda attuare per l'adeguata sistemazione della strada statale n. 210, « Fermo-Faleriense », sia allo scopo di procedere al più presto all'inizio dei lavori per quanto riguarda il progetto per l'importo di lire 1,5 miliardi già previsto nel piano ANAS 1979-1981, sia per quanto riguarda lo stanziamento delle ulteriori somme necessarie.

(4 - 03314)

(10 novembre 1982)

Risposta. — La sistemazione della strada statale n. 210 « Fermana-Faleriense », nel tratto fra Servigliano ed Amandola, è stata inserita nel programma di completamento del piano triennale ANAS 1979-1981.

Solo di recente è stato dato il via alla progettazione di detta sistemazione a cura della regione Marche.

Non appena il progetto sarà presentato, si provvederà alla relativa istruttoria, per la sua approvazione.

Il Ministro dei lavori pubblici
Nicolazzi

23 aprile 1983

DELLA BRIOTTA, SPANO, DA ROIT. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se il Ministro ritenga opportuno che:

1) essendo il termine della presentazione degli elaborati per la « Giornata europea della scuola » da parte degli studenti non posteriore in genere al 31 gennaio, i temi su cui ogni anno tali scritti dovranno vertere vengano comunicati ai Provveditorati agli studi e agli insegnanti appena all'inizio dell'anno scolastico, e non, come attualmente, poco prima, di fatto, delle vacanze natalizie, con la conseguenza che nè docenti nè discenti possono attuare una preparazione se non estremamente sommaria e superficiale, quando non manca il tempo anche per questa;

2) i risultati della « Giornata » e i nomi dei vincitori vengano portati a conoscenza dei Provveditorati e, tramite loro, degli insegnanti e quindi delle scolaresche, in modo da evitare che, come accade oggi, chi ha partecipato alla « Giornata » resti poi interamente all'oscuro sugli esiti ed i risultati di questa e sui nomi dei vincitori.

Per sapere, infine, se il Ministro intenda impartire precise direttive — e quali — per conseguire pienamente le finalità sopra indicate.

(4 - 03483)

(13 gennaio 1983)

Risposta. — Questo Ministero condivide l'opportunità che, per il prossimo anno scolastico, siano concessi ai docenti e ai discenti più ampi margini per la preparazione e la consegna degli elaborati dedicati alla « Giornata europea della scuola ».

Al fine, infatti, di ovviare alle difficoltà operative cui hanno fatto riferimento gli interroganti, le istruzioni relative alla diffusione dell'iniziativa in parola saranno emanate prima dell'inizio dell'anno scolastico.

Sarà altresì cura di questa Amministrazione emanare una ulteriore circolare, a conclusione dei lavori, allo scopo di fornire ai vari uffici scolastici periferici ogni utile informazione sugli esiti della « Giornata europea della scuola ».

Il Ministro della pubblica istruzione
Falcucci

28 aprile 1983

FERMARIELLO, GUERRINI. — *Al Ministro delle partecipazioni statali.* — Per sapere:

se l'EFIM, subentrato all'EAGAT con legge 20 ottobre 1978, n. 641, nella partecipazione azionaria del « Centro ittico tarantino-campano » s.p.a., nella misura del 99 per cento, ha provveduto, in applicazione della legge, al ripiano delle perdite e al risanamento della gestione del Centro stesso;

quali interventi l'EFIM ha attuato in questi quattro anni nel comprensorio flegreo (laghi Fusaro e Miseno) in Campania e nel comprensorio di Taranto (Mar Piccolo) in Puglia, per il potenziamento delle attività produttive e per l'utilizzazione delle risorse e dei beni localizzati in Campania e in Puglia;

se si deve ritenere esaurito l'intervento dell'EFIM per il raggiungimento degli obiettivi indicati dalla legge;

perchè non è stato ancora emanato il provvedimento che stabilisce i tempi e i modi del trasferimento alle Regioni interessate delle attività e del patrimonio del « Centro ittico tarantino-campano » s.p.a. .

(4 - 03549)

(10 febbraio 1983)

RISPOSTA. — La legge n. 641 del 1978, in conseguenza della soppressione dell'EAGAT, ha affidato fiduciariamente all'EFIM la gesitone delle aziende del gruppo termale, mentre la titolarità delle azioni è stata attribuita al comitato di liquidazione EAGAT, responsabile anche della gestione finanziaria del gruppo.

Su proposta dell'EFIM il comitato di liquidazione EAGAT ha prestato al « Centro ittico tarantino-campano » il necessario supporto finanziario erogando i seguenti finanziamenti:

anno	1979	430	milioni
»	1980	154	»
»	1981	52	»
»	1982	102	»
Totale		738	»

Le perdite consuntivate dalla Società sono le seguenti:

anno	1978	190	milioni	
»	1979	193	»	
»	1980	182	»	
»	1981	194	»	
»	1982	217	»	(preconsuntivo)

Esse sono sempre state ripianate ad eccezione della perdita 1982 che sarà sistemata in sede di approvazione del bilancio (aprile 1983).

Per quanto concerne il potenziamento delle attività produttive e l'utilizzazione delle risorse dei due compendi flegreo e tarantino, va segnalato che l'attività mitilicola è stata bloccata dall'agosto 1973 in conseguenza delle infezioni coleriche manifestatesi all'epoca; il blocco è stato tolto a Taranto il 14 dicembre 1979 mentre è tuttora operante al Fusaro (Napoli). Alla data di rimozione del blocco nel Mar Piccolo si è ritenuto trovarsi alla vigilia del definitivo inquadramento di tutte le società ex EAGAT in quanto la legge n. 833 del 1978 all'articolo 36 disponeva il passaggio agli Enti locali delle società termali entro il 31 dicembre 1979 e la legge n. 641 del 1978, già citata, prevedeva tale destinazione anche per il « Centro ittico tarantino-campano ». In merito sono state presentate quattro proposte di legge che sono all'esame del Parlamento.

In tale situazione di incertezza, nell'attesa cioè di una definitiva sistemazione del « Centro ittico tarantino-campano », gli interventi a favore della Società hanno mirato essenzialmente alla tutela dell'ingente patrimonio immobiliare costituito anche da edifici di elevato valore storico-artistico vincolati dalle Belle Arti.

Per l'allevamento ittico si è fatto ricorso ad accordi con locali cooperative di pescatori, mentre l'allevamento mitilitico non è stato ripreso in mancanza di un piano organico di sistemazione che avrebbe comportato da un lato un intervento finanziario che il Comitato di liquidazione non era in grado di garantire e dall'altro un tempo di studio, rilevazione e applicazione pratica che non si è ritenuto disponibile prima del definitivo inquadramento della Società.

Il Ministro delle partecipazioni statali
DE MICHELIS

23 aprile 1983

GHERBEZ, BACICCHI, BENEDETTI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Premesso:

che il Ministero ha indetto in data 5 agosto 1982 un concorso per esami a 750 posti di segretario nel ruolo della carriera di concetto del personale delle segreterie e delle cancellerie giudiziarie, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 291 del 21 ottobre 1982;

che ai posti in concorso partecipa anche la Corte d'appello di Trieste, il cui personale nei suoi rapporti di servizio con il pubblico si incontra anche con gli appartenenti al gruppo etnico sloveno,

gli interroganti chiedono di conoscere se il Ministro non ritenga opportuno predisporre le misure necessarie perchè nell'assegnazione dei posti si tenga conto anche della conoscenza della lingua slovena da parte dei concorrenti, ossia perchè la conoscenza della lingua slovena costituisca ti-

tolo preferenziale per un numero proporzionale, corrispondente alle esigenze, di posti in concorso.

(4 - 03629)

(15 marzo 1983)

RISPOSTA. — L'introduzione di una nuova materia di esame, soprattutto con l'attribuzione ad essa di una dignità prevalente sulle altre materie di esame fino a costituire titolo preferenziale l'averne superato la relativa prova, può essere disposta solo con un apposito provvedimento legislativo.

Tale provvedimento non potrebbe spiegare, naturalmente, efficacia per un concorso già regolarmente indetto e di prossimo espletamento, il cui programma di esame formulato nel bando è quello previsto in materia dalla normativa vigente.

Si assicura, comunque, che per il futuro il problema sollevato dagli interroganti sarà oggetto di attenta considerazione.

Il ministro di grazia e giustizia
DARIDA

27 aprile 1983

GIOVANNETTI. — *Al Ministro delle partecipazioni statali.* — Per sapere:

se risponda a verità che la società « Alluminio Italia », del Gruppo EFIM, venda alluminio primario a gruppi privati e al prezzo di 1.380 lire al chilogrammo mentre pretende dalla COMSAL, del gruppo ENI, operante a poche centinaia di metri dall'impianto di produzione primaria di Porto Vesme, 1.530 lire al chilogrammo;

se tale azione sia da porre in riferimento alle operazioni di passaggio della COMSAL all'EFIM e se essa sia compatibile all'interno del sistema delle Partecipazioni statali.

(4 - 03606)

(8 marzo 1983)

RISPOSTA. — La società « Alluminio Italia » ha riferito che nel corso del 1982, nonostante la difficile situazione del mercato dell'alluminio, ha concluso contratti di vendita ad un livello di prezzo che è stato sempre superiore alle 1.520 lire al chilogrammo, con punte anche sensibilmente più elevate.

Le forniture alla COMSAL sono state effettuate, nello stesso periodo, ai prezzi correntemente spuntati sul mercato, tenendo conto della vicinanza dei due stabilimenti, senza porre in essere pertanto alcuna discriminazione nei riguardi di tale società.

Il Ministro delle partecipazioni statali
DE MICHELIS

23 aprile 1983

PETRONIO. — *Ai Ministri della marina mercantile e delle finanze.* — Premesso:

che da anni in Calabria i privati si sono impossessati di molte fasce demaniali lungo le coste e che su di esse si è esercitata la speculazione edilizia più selvaggia;

che la Capitaneria di porto di Vibo Valentia — nonostante annose sollecitazioni — tarda ancora ad effettuare la delimitazione delle suddette aree che vengono così vendute in quanto non esistono i segni lapidei necessari a segnare e far rispettare il confine;

che tale azione di usurpazione dei terreni dello Stato provoca danni enormi alle popolazioni interessate che vengono private anche del diritto di usufruire delle pubbliche spiagge;

che nel territorio di Nocera Terinese (Catanzaro), nel corso degli anni, sono state concesse numerose licenze edilizie in sospetto di illegittimità, tant'è che, a partire dal 1972 e per molti anni, i sindaci succedutisi nel tempo hanno opposto rifiuto alle molte richieste pervenute all'Amministrazione comunale;

che nel corso di un recente, animato dibattito nel Consiglio comunale di quel comune sono state denunziate irregolarità che hanno portato all'emissione di quattro concessioni edilizie ad una società del luogo ritenute irregolari in quanto ricadenti all'interno di una lottizzazione insistente su di un'area demaniale;

che il sindaco ha pubblicamente affermato di non poter procedere alla revoca delle citate concessioni in quanto, pur prendendo atto dell'inoppugnabile documenta-

zione esibita (atti notarili, vecchio catasto, nuovo catasto), intende tenere conto solo della documentazione che pervenisse dalla Capitaneria di porto di Vibo Valentia, alla quale più volte è stata richiesta,

l'interrogante chiede di conoscere se non si ritenga:

1) di aprire un'inchiesta sul comportamento, negli anni, della Capitaneria di porto di Vibo Valentia;

2) di disporre il blocco delle concessioni edilizie lungo tutto il litorale citato in attesa di accertare definitivamente la proprietà;

3) di investire immediatamente la Guardia di finanza per la tutela del patrimonio pubblico insidiato da comportamenti lesivi degli interessi della collettività da parte di privati cittadini e da decisioni superficiali, se non addirittura irresponsabili, di pubblici amministratori.

(4 - 02733)

(10 marzo 1982)

PETRONIO. — *Ai Ministri della marina mercantile e delle finanze.* — Per sapere se non ritengano di dover intervenire rapidamente per stroncare l'occupazione di suolo demaniale che in Calabria è pratica assai diffusa.

L'interrogante fa presente che ulteriori indugi (anche in presenza di precise denunce quali quelle contenute nell'interrogazione n. 4 - 02733, rimasta ancora senza risposta) danneggerebbero l'immagine dello Stato che apparirebbe completamente priva di autorità e di prestigio.

(4 - 02932)

(27 maggio 1982)

PETRONIO. — *Al Ministro della marina mercantile.* — Per conoscere i motivi per i quali, nonostante i danni prodotti appaiano in continuo aumento, non si interviene ancora sul litorale di Nocera Terinese (Catanzaro) sottoposto ad interventi di speculazione ed usurpazione così come dall'interrogante denunziato con le interrogazioni nn. 4 - 02733 e 4 - 02932 rimaste inopinatamente senza risposta.

(4 - 03514)

(27 gennaio 1983)

RISPOSTA. (*) — Il fenomeno delle occupazioni abusive di suolo demaniale marittimo nell'ambito del compartimento di Vibo Valentia Marina risale ad epoca lontana nel tempo.

Le aree demaniali della fascia costiera interessata risultano regolarmente riportate nella cartografia ufficiale, riprodotta nel 1979 dall'UTE di Catanzaro, nella quale sono evidenziate sia la linea del confine demaniale marittimo, sia le costruzioni a cavallo della stessa. La picchettatura del confine con segni lapidei non è estesa all'intera linea, ma è limitata a zone oggetto di contestazione o in caso di situazioni particolari, comportando tali installazioni spese e tempo notevoli.

Le licenze edilizie oggetto del dibattito al Consiglio comunale di Nocera Terinese, si riferisce ad utilizzazione di terreni siti nel comune suddetto in corrispondenza della proprietà privata degli eredi del marchese Claudio De Luca.

Questi, il 30 aprile 1898, acquistarono una zona di 60,60 ettari in prossimità del fiume Savuto. Gli eredi suddetti hanno avuto in concessione, inoltre, fino al 31 dicembre 1968, un terreno demaniale di 258.148 metri quadri, ubicato a valle della citata proprietà.

Il mancato rinnovo della concessione da parte della Capitaneria di Vibo Marina è stato motivato dalla accertata utilizzazione della concessione per scopi agricoli.

Nel 1970, il terreno patrimoniale acquistato dai De Luca è stato delimitato con segni lapidei e trasportato in mappa a cura di apposita commissione.

Il comune di Nocera Terinese, fino alla data del 27 novembre 1981, ha continuato a riportare nei propri atti la concessione suddetta quale proprietà privata degli eredi De Luca. Questi, nel frattempo, avevano effettuato la vendita abusiva di appezzamenti di terreno inseriti nella concessione.

Il 27 novembre 1981, l'Ufficio tecnico erariale di Catanzaro ha provveduto all'introduzione in mappa del confine tra demanio marittimo e proprietà privata eredi De Lu-

(*) Testo, sempre identico, dato dal Governo in risposta alle tre interrogazioni sopraelencate.

ca, nonchè alla definizione della relativa voltura.

Le concessioni edilizie in contestazione, rilasciate dal comune di Nocera Terinese, sono riferite ai terreni demaniali sopra indicati per la cui abusiva occupazione la Capitaneria di porto di Vibo Marina ha denunciato all'autorità giudiziaria:

il 17 febbraio 1967, Marzullo Egidio per occupazione di 11.500 metri quadri;

il 23 novembre 1977, Marzullo Egidio, in qualità di amministratore della S.r.l. « La Macchia », per occupazione di 12.000 metri quadri;

l'8 marzo 1978, Marasco Ernesto e Sergi Aldo per occupazione di 116,60 metri quadri.

Il 23 luglio 1982, la Capitaneria suddetta ha intimato, inoltre, alla S.r.l. « Calabro Edil Tourist » di sospendere i lavori di costruzione di un villaggio turistico per la parte insistente sul demanio marittimo, eseguiti in base a concessione edilizia rilasciata dal comune suddetto.

In relazione ai provvedimenti della Capitaneria di porto:

il Marzullo è stato assolto dal reato di cui all'articolo 1161 del codice della navigazione per l'abusiva occupazione di area demaniale, con sentenza passata in giudicato in data 19 luglio 1979 perchè il fatto non sussiste. La Capitaneria di porto oppone all'amministrazione comunale interessata che il procedimento penale non fa stato nella definizione della titolarità della proprietà, privata o demaniale, del terreno in contestazione;

Marasco e Sergi sono stati condannati, con sentenza del 30 luglio 1978, alla ammenda di lire 100.000 per ciascuno;

la S.r.l. « Calabro Edil Tourist » ha in trattazione ricorso gerarchico con questo Ministero avverso il provvedimento della Capitaneria del 6 aprile 1982, contenente la ingiunzione di ridurre in ripristino la zona demaniale occupata abusivamente.

Per quel che attiene la zona di competenza della Capitaneria di porto di Crotone, si fa presente che negli ultimi 5 anni, la Capitaneria sopra indicata è riuscita a portare a termine la demolizione di circa 300 manufatti, abusivamente realizzati sul demanio, ricadenti nei comuni di Crotone, Squillace e Staletti, avvalendosi della collaborazione delle amministrazioni comunali. Nel corso dell'anno 1981 sono state inoltre emesse, a seguito di denunce, n. 214 ingiunzioni di sgombero, mentre, nella prima metà del 1982, n. 87.

Nell'ambito del compartimento marittimo di Reggio Calabria, invece, nel periodo 1981 — primo semestre 1982, sono stati elevati n. 602 verbali di contravvenzione per la violazione dell'articolo 54 del codice della navigazione, mentre sono stati redatti n. 62 verbali di contravvenzione per la violazione dell'articolo 55 del predetto codice, nell'ambito del compartimento marittimo di giurisdizione.

È stata altresì accertata la demolizione di diversi manufatti abusivamente realizzati sul demanio marittimo in ottemperanza alla ingiunzione di sgombero emanata dalla Capitaneria di porto di Reggio Calabria.

Nel corso delle ispezioni demaniali sono stati altresì effettuati diversi sequestri ai sensi dell'articolo 219 del codice di procedura penale, di opere in corso di costruzione sul demanio marittimo e sulla proprietà privata.

Il problema delle occupazioni abusive di aree demaniali marittime costituisce senza dubbio una piaga di non facile soluzione sia per difficoltà di carattere oggettivo, dovendosi operare in un campo vasto e in un ambiente difficile, sia per difficoltà di carattere soggettivo in quanto la normativa in materia, se è precisa nell'individuare i responsabili preposti alla tutela dei beni demaniali marittimi, non altrettanto lo è nel prevedere i mezzi tecnici ed economici necessari per mettere in atto i provvedimenti amministrativi previsti.

Per fronteggiare e reprimere tale fenomeno, le Capitanerie di porto, in presenza di accertata occupazione abusiva di suolo demaniale marittimo, provvedono ad adottare i provvedimenti di competenza quali denuncia all'autorità giudiziaria, emissione dell'ingiunzione di sgombero e di rimessa in pristino stato del suolo, ai sensi dell'artico-

lo 54 del codice della navigazione, segnalazione all'Intendenza di finanza competente per territorio al fine della determinazione e riscossione dell'indennizzo.

In relazione alle istanze di sanatoria presentate dagli interessati, si procede alla istruttoria di rito ed, ove la stessa si concluda con esito favorevole, si procede a regolarizzare le relative occupazioni, previa acquisizione allo Stato dei manufatti ivi insistenti da considerare pertinenze demaniali marittime anche in assenza di formale incameramento, nonchè corresponsione da parte degli interessati dell'indennizzo dovuto per la pregressa occupazione abusiva.

Per quanto attiene all'esecuzione d'ufficio dei provvedimenti ingiuntivi, accertata la indisponibilità di imprese private ad eseguirle, le Capitanerie si sono spesso rivolte ai comuni competenti per territorio al fine di esaminare la possibilità di mettere a disposizione uomini e mezzi onde procedere in tal senso.

I comuni, anche se nella maggior parte dei casi l'occupazione abusiva di suolo demaniale marittimo si accompagnava alla costruzione di manufatti realizzati in dispregio della normativa urbanistica, per cui essi avrebbero dovuto procedere ai sensi dell'articolo 15 della legge n. 10 del 29 gennaio 1977, nella maggior parte dei casi hanno fatto conoscere di non avere nè uomini, nè mezzi disponibili; nè è risultato che abbiano provveduto in merito con provvedimenti afferenti alla loro competenza urbanistica.

A fronte della indisponibilità di ditte private da impiegare per le esecuzioni d'ufficio e dalla circostanza che la maggior parte dei comuni si sono dichiarati e si dichiarano impossibilitati ad intervenire al riguardo, si era anche prospettata l'opportunità di far intervenire reparti speciali dell'Esercito, ma, com'è noto, sia da parte del Ministero della difesa che da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri, venne confermata l'impossibilità di tale impiego, atteso che non rientra nei fini istituzionali delle Forze armate siffatta attività di rimozione delle occupazioni abusive di suolo demaniale marittimo.

A tal riguardo si ritiene che la soluzione del problema possa trovarsi o nel riesame dell'atteggiamento fin qui tenuto dalle amministrazioni comunali e dall'Ente Regione competente per territorio, ovvero nel dotare la Pubblica Amministrazione di idonei mezzi e personale adeguato, per poter agire in modo autonomo e senza dover ricorrere ad imprese private che, per ragioni di opportunità, pregiudizio ai mezzi ed alle persone, non si ritengono interessate ad opere in questo settore.

Il Ministro della marina mercantile
DI GIESI

27 aprile 1983

PINNA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere cosa osti alla definizione delle pratiche da parte della Direzione generale INPS — fondi speciali autoferrotranvieri — relativamente alla ricongiunzione dei periodi assicurativi di cui alla legge 7 febbraio 1979, n. 29, riguardanti i dipendenti sottonotati della Azienda consorziale trasporti di Cagliari: Sanna Cecilio, Scionis Giovanni, Spiga Giovanni, Usai Raffaele e Vincis Aurelio.

(4 - 03463)

(11 gennaio 1983)

RISPOSTA. — Le domande di ricongiunzione, oggetto dell'interrogazione, si riferiscono a soggetti non ancora in età pensionabile e precisamente:

Sanna Cecilio, nato il 9 agosto 1938, con iscrizione al fondo degli autoferrotranvieri dal 1° febbraio 1963;

Scionis Giovanni, nato l'11 agosto 1940, con iscrizione al fondo dal 1° agosto 1965;

Piga Giovanni, nato il 25 agosto 1932, con iscrizione al fondo dal 1° febbraio 1958;

Usai Raffaele, nato il 4 febbraio 1933, con iscrizione al fondo dal 13 novembre 1957;

Vincis Aurelio, nato il 25 gennaio 1929, con iscrizione al fondo dal 13 settembre 1957.

In considerazione dell'enorme numero di domande di ricongiunzione pervenute, l'INPS ha ritenuto opportuno accordare la precedenza, nella definizione delle pratiche, a quelle relative a soggetti in età pensionabile, o che comunque, con la ricongiunzione, raggiungano i 35 anni contributivi necessari per poter presentare domanda di pensione per anzianità.

Nelle domande dei signori Sanna Cecilio e Scionis Giovanni non è stata indicata la data presumibile del pensionamento, ma si può, comunque, escludere per i nati nel 1938-1940 la possibilità di presentare a breve scadenza domanda di pensione; il signor Spiga Giovanni ha indicato la data del 1992.

Sono state messe in istruttoria in questi giorni le pratiche relative ai signori Vincis Aurelio e Usai Raffaele che, per età e anzianità nel fondo, potrebbero essere più vicini al diritto a pensione.

È appena il caso di rammentare che la ritardata definizione delle pratiche di ricongiunzione non comporta per gli interessati in argomento alcun effetto negativo, visto che il ricongiungimento stesso non è di alcuna utilità prima del pensionamento, mentre l'onere da pagare resterà, comunque, della stessa entità di quello che sarebbero tenuti a versare al momento attuale.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
SCOTTI

27 aprile 1983

PINNA. — *Ai Ministri dell'agricoltura e delle foreste e delle finanze.* — Premesso:

che il decreto-legge n. 449 del 16 luglio 1982 prevede la sospensione per due anni del pagamento dei contributi unificati in agricoltura in favore degli operatori agricoli sardi gravemente danneggiati dalla siccità;

che il decreto del Ministero dell'agricoltura n. 1091 del 19 luglio 1982 riporta l'elenco dei comuni della Sardegna gravemente danneggiati dalla siccità in conseguenza del caldo torrido abbattutosi nelle campagne sarde nell'ultima decade del mese di giugno;

che le zone maggiormente colpite nel territorio della Sardegna risultano (anche a seguito delle indagini esperite dagli Ispettorati provinciali dell'agricoltura) quelle dell'Ogliastra e del Sarrabus, laddove, come è noto, è presente una importante fascia della superficie vitata dell'Isola che dà luogo alla produzione di uno dei vini tipici sardi, vale a dire il « Cannonau »;

che i danni provocati dal caldo torrido hanno seriamente compromesso numerosi ceppi della superficie vitata ponendo, conseguentemente, i viticoltori nella condizione di dover estirpare e trapiantare le nuove viti per impedire il calo della produzione nei prossimi anni,

si chiede, almeno per quanto si riferisce alle zone maggiormente colpite (nella fattispecie, il Sarrabus e l'Ogliastra), di esaminare la possibilità di un intervento ministeriale non sospensivo ma liberatorio del cennato pagamento almeno per il 1982 dei predetti contributi unificati da parte dei viticoltori, i quali, inoltre, dovrebbero essere posti nella condizione, con provvedimenti adeguati, di ripristinare le colture viticole seriamente danneggiate.

Così operando, il Ministero creerebbe le condizioni per l'assorbimento di parte della manodopera disoccupata in agricoltura, evitando, tra l'altro, che numerosi braccianti agricoli vengano cancellati dagli elenchi anagrafici, ciò che li priverebbe dell'assistenza e della previdenza anche ai fini pensionistici, con gravi danni, quindi, per la protezione sociale di quelle popolazioni agricole.

(4 - 03435)

(16 dicembre 1982)

RISPOSTA. — In materia di siccità, il decreto-legge 16 luglio 1982, n. 656, ha fissato i criteri in base ai quali il servizio per i contributi agricoli unificati, a seguito del decreto n. 1091 del 19 luglio 1982 emanato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, ha disposto, per i comuni della Sardegna inclusi nel predetto decreto, il provvedimento di sospensione di tutti i contributi da riscuotere sia tramite versamento diretto in conto corrente postale sia mediante riscossione esattoriale.

Secondo quanto stabilito dalla legge stessa, la riscossione di cui trattasi deve essere ripresa in due annualità a partire dalla rata di febbraio 1983 (per i contributi in riscossione esattoriale) e da luglio 1983 (per i contributi in riscossione diretta) senza alcun aggravio di interessi.

Premesso quanto sopra, tenuto conto che nel testo dell'interrogazione si auspica un intervento « non sospensivo ma liberatorio » almeno per il 1982 del pagamento dei contributi dovuti dai viticoltori delle zone maggiormente colpite, nell'ambito dei comuni della Sardegna gravemente danneggiati dalla siccità, si sottolinea che, nel quadro degli interventi previsti per i danni causati dalla siccità in alcune regioni, tra le quali la Sardegna, dalla legge n. 821 del 1982, sono appunto compresi, secondo i termini fissati dall'articolo 3 della legge in questione, provvedimenti agevolativi che corrispondono alle esigenze rappresentate dall'interrogante.

Pertanto, la percentuale di esonero dei contributi per il 1982 sarà determinata, ai sensi dell'articolo 3 della citata legge, con decreti del Ministero del lavoro, non appena lo SCAU avrà elaborato i dati tecnici afferenti alla massa contributiva, operazione che può, ormai, considerarsi di imminente realizzazione.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
SCOTTI

27 aprile 1983

PINNA. — *Al Ministro dei beni culturali e ambientali.* — Premesso che, con la legge 1° giugno 1977, n. 285, sull'occupazione giovanile, vennero assunti, presso la Soprintendenza archeologica di Cagliari, cinque giovani opportunamente impiegati nelle varie qualifiche, con indubbio profitto;

rilevato che tre dei cinque elementi non hanno superato gli esami d'idoneità e rischiano di essere licenziati, non per specifica impreparazione, ma perchè la Commissione ha rivolto loro domande sulle civiltà classiche (greca e romana) senza peraltro tenere conto della stessa specializzazione dei giovani, prevalentemente indirizzata nel settore nuragico e prenuragico, peculiare della Sardegna;

accertato che, nonostante il giudizio positivo della Soprintendenza nei confronti dei predetti giovani, questi rischiano di essere licenziati con grave nocumento per la professionalità e la conoscenza del territorio da essi acquisita, mentre la Sardegna, conseguentemente, viene privata di elementi preziosi,

l'interrogante chiede di conoscere:

se il Ministro non ritenga opportuno rivedere i criteri che hanno presieduto allo svolgimento degli esami, avendo riguardo alle cennate considerazioni, e, nel frattempo, sospendere qualsiasi provvedimento rivolto al licenziamento dei non idonei, di guisa che, con nuovo ed opportuno disegno di legge, si provveda a ripetere gli esami, tenendo conto della impellente necessità di garantire la specificità sarda e, nella fattispecie, di indirizzare le ricerche nel settore nuragico e prenuragico;

quali siano gli intendimenti del Governo a questo riguardo.

(4 - 03532)

(8 febbraio 1983)

RISPOSTA. — La Commissione esaminatrice nominata per l'espletamento degli esami di idoneità del ruolo degli ispettori archeologi in conformità al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, non ha ritenuto idonei a tale compito i giovani in questione, a seguito di prove assimilabili a quelle dei pubblici concorsi, prove che in conformità alla procedura vigente, prevedono appunto una preparazione su base classica.

Inoltre, l'elevato numero dei candidati, sia in servizio ai sensi della legge n. 285 del 1977, sia provenienti dai ruoli organici del personale (dato quest'ultimo non prevedibile nelle prime fasi della procedura concorsuale) ha reso indispensabile che le varie specializzazioni delle qualifiche più articolate (come appunto gli ispettori archeologi) fossero raggruppate di fronte ad un'unica Commissione con il compito di abbracciare tutte le specializzazioni previste.

Da un esame della normativa vigente, peraltro, non si ravvisano possibili elementi di irregolarità nella procedura seguita: va infatti rammentato che la legge n. 21 del 1981, disponendo che i dipendenti *ex lege* n. 285 del 1977 debbano essere adibiti a compiti propri delle Amministrazioni di appartenenza, con riferimento alla qualifica posseduta, svincola il personale in questione dai progetti specifici che avevano dato origine alle assunzioni: i dipendenti in questione vanno pertanto considerati al pari degli impiegati di ruolo e investiti, quindi, della stessa professionalità di carattere generale.

Nè può essere richiamata la legge 7 dicembre 1961, n. 1264, che introdusse la possibilità di bandire concorsi per particolari specializzazioni nel campo dell'archeologia, chè tale legge recita all'articolo 15: « Il Ministro... qualora le esigenze dell'Amministrazione lo richiedano, può riservare alcuni dei posti disponibili nella qualifica iniziale dei tre ruoli anzidetti (archeologi, architetti, storici dell'arte) a candidati in possesso di particolari specializzazioni ».

Tale norma riserva chiaramente all'Amministrazione la possibilità di sopperire, con concorsi specialistici, a esigenze particolari di volta in volta emergenti, e non pregiudica, anche per l'uso numericamente limitato che ne è stato fatto, la necessità di una formazione, anche se non approfondita, a base classica quale presupposto per quella esigenza di mobilità del personale all'interno dell'Amministrazione ampiamente riconosciuta.

Il Ministro dei beni culturali e ambientali
VERNOLA

27 aprile 1983

PINTO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere se non ritiene che sia opportuno e necessario procedere alla revisione della tabella, allegata alla legge per l'assistenza ai lavoratori che subiscono infortuni sul lavoro, che prevede e stabilisce la valutazione del danno riportato a seguito di infortunio.

La tabella in vigore, promulgata nel lontano 1934, è ispirata a criteri non più accettabili pienamente in quanto collegata ad un criterio teorico di capacità di lavoro senza tenere in giusta considerazione elementi e situazioni dipendenti da una condizione di capacità di guadagno.

L'interrogante ritiene, pertanto, che sarebbe necessario procedere alla costituzione di una commissione di tecnici per formulare proposte per una nuova tabella più aderente al progresso sociale.

(4 - 03605)

(8 marzo 1983)

RISPOSTA. — La tabella delle valutazioni del grado percentuale di inabilità permanente è parte integrante del vigente testo unico del 1965 contenente le disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali ed è espressione formale degli aspetti normativi e dei concetti informatori contenuti nel testo unico stesso.

Infatti, in virtù dell'attuale legislazione, il danno è commisurato alla perdita economica subita dal lavoratore per effetto dell'inabilità prodotta dall'infortunio o dalla malattia professionale. E poichè il danno si desume dal reddito che il lavoratore è in grado di ricavare dalla sua attività lavorativa, valutare il danno determinato dall'evento lesivo significa individuare il valore pecuniario della perdita o della riduzione di tale attività.

Questo obiettivo può essere raggiunto in due modi: o tenendo conto della differenza effettiva esistente fra la retribuzione percepita dal lavoratore assicurato prima e dopo l'infortunio, oppure, basandosi sul carattere e sulla gravità degli esiti anatomo-fisiologici dell'infortunio stesso, in quanto incidenti sull'attitudine al lavoro, deducendo una presunzione di riduzione di guadagno da parte dell'assicurato.

Dei due metodi il primo non è stato adottato da alcuna normativa, in quanto la retribuzione non è un elemento che rispecchia fedelmente l'obiettiva capacità lavorativa dell'individuo: la retribuzione può variare, infatti, in rapporto alle condizioni del mercato del lavoro.

Il secondo metodo, invece, accolto dalle varie legislazioni, compresa quella italiana, evi-

ta questi inconvenienti poichè trae gli elementi di valutazione da fatti biologici obiettivi, cioè dall'accertamento anatomo-fisiologico delle conseguenze dell'evento lesivo.

In altri termini il danno anatomo-fisiologico riportato dal lavoratore assicurato è rilevante agli effetti dell'indennizzo in quanto si riflette negativamente sull'attitudine al lavoro, intesa come capacità biologica al guadagno.

Peraltro, una diversa valutazione del danno che presupponnesse l'ancoraggio dello stesso ad una perdita reale ed effettiva di guadagno, non solo non potrebbe dar luogo alla formazione di una tabella, dal momento che la menomazione della capacità di guadagno è espressa con un giudizio riferito ad una soglia (1/3, 2/3), ma tantomeno potrebbe prescindere da una radicale modifica dei principi giuridici fondamentali che informano l'assicurazione infortuni.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
SCOTTI

27 aprile 1983

RIGGIO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere come intende intervenire per il ripristino del transito sulla strada a scorrimento veloce Palermo-Agrigento interrotto nel tratto Misilmeri-Bolognetta, dato che, a distanza di oltre due mesi, nessuna iniziativa risulta in essere per il ripristino dell'importantissima arteria.

(4 - 03250)

(20 ottobre 1982)

RISPOSTA. — Il compartimento ANAS di Palermo ha posto in atto un intervento di somma urgenza per il consolidamento di una pila lesionata e la sostituzione degli appoggi del viadotto « Coda di Volpe », lungo la strada statale n. 121 « Catanese ».

Ultimati i suddetti lavori, è stato ripristinato il transito lungo la strada a scorrimento veloce Palermo-Agrigento, già interrotto nel tratto Misilmeri-Bolognetta.

Il Ministro dei lavori pubblici
NICOLAZZI

23 aprile 1983

RIGGIO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere i motivi del ritardo nella nomina della Commissione centrale della cooperazione scaduta da tempo.

È appena il caso di rilevare le macroscopiche carenze e disfunzioni della Direzione generale del Ministero che, in assenza di una Commissione veramente rappresentativa e rinnovata, continua ad operare con discriminazioni prima tra le quattro centrali cooperative e poi verso le cooperative non aderenti a nessuna organizzazione di rappresentanza e tutela.

(4 - 03471)

(12 gennaio 1983)

RISZOSTA. — La Commissione centrale per le cooperative, operante presso il Ministero ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 1947 con durata triennale e compiti di natura essenzialmente consultiva fatta salva la facoltà di provvedere allo studio della riforma organica e del coordinamento delle leggi sulla cooperazione, è attualmente scaduta, risalendo l'ultima sua ricostituzione al 2 ottobre 1979.

Prima della scadenza di detta Commissione ed al fine di una sua tempestiva ricostituzione, questo Ministero ha provveduto a richiedere fin dal 25 agosto 1982 agli altri Dicasteri interessati ed alle associazioni nazionali di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo la designazione dei nominativi dei rispettivi rappresentanti, ma, pur avendo la quasi totalità degli enti interessati evaso la richiesta in tempi brevi, non è stato ancora possibile predisporre il decreto di ricostituzione in quanto sia il Ministero dei lavori pubblici che quello dell'industria non hanno provveduto alle rispettive designazioni.

Circa le lamentate disfunzioni e discriminazioni conseguenti alla mancata ricostituzione si osserva che l'inattività del suddetto organo non ostacola in linea di massima l'attività del Ministero, data la natura essenzialmente facoltativa dei pareri che gli vengono richiesti che, tuttavia, proprio per tale caratteristica, non sembrano consentire una legittima attività della Commissione in regime di *prorogatio.*

Ciò è invece stato ritenuto possibile per l'attività del Comitato centrale delle cooperative (costituito in seno alla Commissione ai sensi dell'articolo 19 del ricordato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577) nei casi in cui i pareri obbligatori dello stesso organo costituiscono presupposto essenziale ed inderogabile per l'adozione da parte del Ministero del lavoro e della previdenza sociale di provvedimenti riguardanti le cooperative (gestioni commissariali, scioglimenti d'ufficio, eccetera).

Non si ravvisano, quindi, le circostanze cui l'interrogante intende riferirsi nel denunciare discriminazioni nei confronti delle associazioni di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo e delle cooperative non aderenti, dato che queste ultime sono rappresentate nella Commissione dall'esperto nominato da questo Ministero e le associazioni sono tutte presenti con eguale numero di rappresentanti. Ciò vale anche per l'UNCI (Unione nazionale cooperative italiane), ultima associazione ad ottenere nel tempo il riconoscimento, la quale ha nella Commissione i cinque rappresentanti previsti, nominati con decreto di questo Ministero del 20 febbraio 1982.

Peraltro, non essendosi dopo quest'ultima data più riunita, la Commissione non ha potuto integrare il Comitato centrale per le cooperative nè con il rappresentante dell'UNCI nè con quello dell'Associazione generale delle cooperative italiane in sostituzione del proprio rappresentante deceduto nel mese di marzo dello scorso anno.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
SCOTTI

27 aprile 1983

ROMEI. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere le ragioni di contrastanti comportamenti di alcuni comandi militari nei confronti dei giovani incorporabili nell'anno 1982, o già in servizio militare di leva alla data (21 marzo 1982) del terremoto che ha colpito una parte del territorio della Calabria, della Basilicata e della Campania, giovani residenti al verificarsi dell'evento predetto nei comuni compresi nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 aprile 1982.

Risulta, infatti, che parte degli interessati siano stati posti in licenza illimitata senza assegni in attesa di congedo, che altri — incorporabili nel corso del 1982 — abbiano ricevuto comunicazione di dispensa dal servizio militare e che altri, invece, abbiano ricevuto comunicazione di rinvio della chiamata alle armi con il 1° scaglione 1982.

In particolare, l'interrogante chiede di conoscere se il Ministro non ritenga che l'articolo 22-*ter* del decreto-legge n. 57 del 1982, così come convertito dalla legge n. 187 del 1982, sia applicabile anche ai giovani residenti nei comuni di cui al citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 aprile 1982, in base a ragioni di uguaglianza, tenuto anche conto di quanto disposto con decreto-legge n. 129 del 1982.
(4 - 03347)

(17 novembre 1982)

RISPOSTA. — Le norme relative alla concessione della dispensa dal compiere la ferma di leva e del congedo anticipato, contenute nell'articolo 23-*ter* del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 1982, n. 187, e nell'articolo 3-*octies* del decreto-legge 1° ottobre 1982, n. 696, convertito in legge dalla legge 29 novembre 1982, n. 883, a favore dei giovani residenti nelle zone della Campania, Basilicata e Puglia colpite dal terremoto del novembre 1980 soggetti agli obblighi di leva negli anni 1981, 1982 e 1983, non si sono potute estendere anche ai giovani residenti nelle zone della Calabria colpite dal sisma del 21 marzo 1982.

La possibilità di operare la suaccennata estensione è stata preclusa dalla legge n. 303 del 29 marzo 1982, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 2 aprile 1982, numero 129, recante interventi in favore delle popolazioni della Basilicata, Calabria e Campania colpite dal terremoto del 21 marzo 1982, con la quale s'è fatto obbligo al Governo di presentare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della stessa legge di conversione, un disegno di legge per disciplinare in

maniera organica gli interventi in favore dei comuni terremotati danneggiati dagli eventi sismici secondo i principi e i criteri direttivi di cui alla legge 14 maggio 1981, n. 219, che com'è noto, all'articolo 68 ha istituito il servizio civile sostitutivo dei giovani residenti nelle zone terremotate.

Nell'attesa, questo Ministro dispose che i giovani interessati alla chiamata alle armi dell'anno 1982, che risultavano residenti nei comuni colpiti dal sisma del 21 marzo 1982, fossero rinviati, in un primo tempo, sino al 31 dicembre di detto anno e, successivamente, sino alla chiamata alle armi del 2° contingente 1983, le cui operazioni avranno inizio nel maggio prossimo, mentre quelli già incorporati fossero inviati in licenza illimitata senza assegni in attesa di congedo.

Poichè il disegno di legge previsto dalla suaccennata legge di conversione n. 303 non è stato presentato, a causa delle crisi ministeriali succedutesi nel tempo, questo Ministro, considerato anche che l'avviamento alle armi dei suddetti giovani con il 2° contingente 1983 avrebbe determinato una palese diversità di trattamento rispetto ai militari che, colpiti dallo stesso sinistro, erano stati già congedati, ha recentemente disposto che ad essi sia concessa la dispensa dal compiere la ferma di leva, con provvedimento eccezionale, a norma dell'articolo 100 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1974, n. 237.

Il Ministro della difesa
LAGORIO

21 aprile 1983

SALERNO, CAROLLO, AVELLONE. — *Ai Ministri dei lavori pubblici, dell'agricoltura e delle foreste e del tesoro.* — Per conoscere se sono veritiere le notizie diramate da « Mondo Ippico » in merito alla società « Trenno », quotata in borsa a Milano, la quale intenderebbe spostare gli ippodromi milanesi di San Siro trotto e galoppo fuori Milano per edificarvi palazzi di civile abitazione, portando così un gravissimo danno all'intera ippica italiana.

Nel caso affermativo, gli interroganti chiedono, altresì, di conoscere quali provvedimenti verranno presi dai Ministri competenti per settore per evitare questo grave disagio che verrebbe ulteriormente ad aggravare lo stato di crisi del settore ippico.

(4 - 03294)

(4 novembre 1982)

RISPOSTA. — Con delibera del Comitato amministrativo dell'UNIRE, ente vigilato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, preposto al settore dell'ippica, n. 2098 dell'8 giugno 1979, confermata dalla delibera del Commissariato n. 262 del 21 aprile 1982, venivano disposti a favore della società « Trenno » gli incrementi di percentuale per gli anni 1979, 1980 e 1981 a determinate condizioni, tra cui quella di non procedere all'alienazione sia totale che parziale del comprensorio risultante dalla planimetria allegata all'atto (planimetria contenente tutti gli immobili e i terreni adibiti all'attività sia delle corse che dell'allenamento ivi compresi tutti i complessi, le scuderie e la sede della società) senza la preventiva autorizzazione dell'UNIRE, pena la sospensione dell'integrazione della percentuale.

Tale impegno rimane confermato anche nell'atto aggiuntivo all'atto di delega all'esercizio delle scommesse e di assegnazione di contributo, sottoscritto dalla « Società Milanese », subentrata, per effetto della delibera del Commissariato n. 232 del 31 marzo 1982, alla « Trenno » nella universalità dei rapporti con l'UNIRE e sottoscritto l'8 luglio 1982.

Pertanto, le società « Trenno » e « Milanese Corse Cavalli » erano tenute, fino al 31 febbraio 1982, data di scadenza della convenzione, alla osservanza di tale impegno.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, per quanto di competenza, non mancherà di seguire l'evoluzione dei rapporti che intercorrono tra l'UNIRE e la « Società Milanese », subentrata alla « Trenno » nei rapporti relativi alla gestione degli ippodromi di San Siro, allo scopo di evitare che possano porsi in essere situazioni pregiudizievoli per le attività ippiche.

Si aggiunge, inoltre, che il presidente della Giunta regionale della Lombardia ha fatto presente che dalla verifica delle previsioni contenute nello strumento urbanistico generale, vigente nel comune di Milano, è risultato che le aree sulle quali insistono gli ippodromi milanesi, sono destinate a zone « per servizi speciali » con particolare funzione di « centri sportivi e ricreativi per lo spettacolo ».

Le predette aree, pertanto, allo stato, non possono essere utilizzate per la realizzazione di edifici ad uso abitativo.

Il Ministro dei lavori pubblici
NICOLAZZI

23 aprile 1983

SANTONASTASO, VITALE Antonio — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Premesso e considerato:

lo stato di grave tensione esistente tra i cittadini di Caserta e provincia per la notizia relativa ad una diversa destinazione del carcere femminile di Caserta;

che il ventilato provvedimento di trasferimento a Caserta dei semiliberi non risolve il problema del carcere di Poggioreale, mentre espone a pericolose conseguenze la città di Caserta, priva di serie possibilità per una corretta occupazione degli stessi, necessaria ai fini di una credibile riabilitazione;

che il trasferimento delle detenute del carcere-modello di Caserta a Poggioreale costituisce, sostanzialmente, un'ulteriore penalizzazione per le stesse e per le loro famiglie,

gli interroganti chiedono di conoscere quali appropriati provvedimenti il Governo intenda assumere per ottenere lo sfollamento del carcere di Poggioreale senza colpire, nel contempo, le detenute del carcere di Caserta ed esporre la città e la provincia di Caserta, già impegnate in una seria lotta contro la delinquenza organizzata, ad ulteriori stati di pericolosità.

(4 - 03504)

(20 gennaio 1983)

RISPOSTA. — Si assicura che non è stato adottato alcun provvedimento relativamente alle detenute ristrette nella casa circondariale femminile di Caserta e di Pozzuoli e ai detenuti semiliberi della casa circondariale di Napoli, che possa giustificare, allo stato, le preoccupazioni degli interroganti.

Sono, invece, allo studio alcune misure volte a realizzare condizioni di maggior sicurezza ed un trattamento più incisivo finalizzato al recupero sociale sia delle detenute degli istituti penitenziari di Caserta e di Pozzuoli, che dei semiliberi di Poggioreale.

Il ministro di grazia e giustizia
DARIDA

27 aprile 1983

SCHIANO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Premesso:

che con decreto del Ministro in data 3 settembre 1982 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 235 del 15 ottobre 1982 sono state stabilite « nuove classi di concorso a cattedre, a posti di insegnante tecnico pratico, a posti di insegnante di arte applicata »;

che nel predetto decreto la possibilità di accedere ai concorsi a cattedra è subordinata non solo al possesso di titoli di studio specifici (lauree o diplomi), ma anche all'aver seguito piani di studio in cui siano stati compresi esami specificamente indicati;

che con successivo decreto dello stesso Ministro in data 16 novembre 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 22 novembre 1982, n. 321, si dispone che le nuove norme sopra indicate non hanno efficacia, in generale, per le lauree o i diplomi già conseguiti fino a tutto l'anno accademico 1981-1982, mentre avranno efficacia per i titoli di studio che verranno conseguiti dall'anno accademico 1982-1983 in poi;

che pertanto è urgente diffondere fra gli studenti universitari la conoscenza di queste disposizioni perchè ne traggano le opportune conseguenze in ordine alla predisposizione o alla modifica del loro piano di studi,

l'interrogante chiede di conoscere se e quali iniziative il Ministro abbia assunto o in-

tenda assumere in relazione a questo problema.

(4 - 03383)

(10 dicembre 1982)

RISPOSTA. — Questa Amministrazione ha tenuto nella dovuta considerazione le preoccupazioni manifestate dall'interrogante, circa l'esigenza di portare a conoscenza degli studenti interessati le istruzioni, ultimamente emanate, per consentire a coloro che hanno conseguito il diploma di laurea nel corso dell'anno accademico 1981-82 le medesime possibilità di accesso alle nuove classi di concorso a cattedre, già previste dal precedente ordinamento.

Infatti, con circolare n. 391 del 25 novembre 1982, i rettori delle università sono stati invitati a dare la più ampia diffusione nell'ambito studentesco, alle integrazioni introdotte in materia con il decreto ministeriale 6 novembre 1982, al quale l'interrogante ha fatto riferimento.

Il Ministro della pubblica istruzione
FALCUCCI

28 aprile 1983